

Deliberazione del Consiglio regionale 29 ottobre 2013, n. 251-33473

L.r. n. 28 del 28 dicembre 2007 (Norme sull'Istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) – D.C.R. n. 142-50340 del 28 dicembre 2011 (Piano triennale di interventi in materia di Istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014).

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

visto l'articolo 53 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante norme in materia di modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia;

visto l'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base al quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e i competenti enti locali, al fine di garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili e accoglienti, avviano tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici e promuovono, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari;

visto l'articolo 11, comma 4 bis, del decreto-legge ~~d.l.~~ 179/2012, che prevede l'emanazione di un decreto da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, per la definizione delle priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti;

visto l'articolo 22, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), in base al quale "La Regione, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 27 e sulla base delle risorse disponibili, può concedere alle province, ai comuni, alle comunità montane e collinari e ai consorzi di comuni, contributi per interventi edilizi finalizzati a:

- a) adeguare il patrimonio edilizio scolastico esistente alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed alle normative regionali integrative di cui al comma 2;
- b) recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio scolastico esistente, con particolare riguardo agli edifici aventi valore storico-monumentale ed ambientale;
- c) realizzare nuovi edifici scolastici e completare strutture scolastiche esistenti.”;

viste le modifiche normative intervenute da ultimo con la legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), che prevedono il riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali e dell'associazionismo intercomunale, eliminando i riferimenti obsoleti;

vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 142-50340 del 29 dicembre 2011 (L.r. 28/2007, articolo 27. Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014) con la quale è approvato, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 28/2007, il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012- 2014;

considerata la necessità di integrare e modificare il dettato del Piano triennale nella parte relativa agli interventi di edilizia scolastica, al fine di consentire agli enti locali il ricorso a meccanismi finanziari innovativi per la realizzazione di interventi in tale settore, rispondendo positivamente alle esigenze manifestate dal territorio;

considerato che, col ricorso a strumenti finanziari innovativi, la proprietà dell'immobile oggetto di intervento viene necessariamente trasferita transitoriamente in capo ad altri soggetti e si rende pertanto necessario circoscrivere il vincolo della proprietà dell'immobile e consentire una diversa metodologia operativa, finalizzata a non precludere alcuna possibilità di attivazione dei cantieri nel campo dell'edilizia scolastica;

ritenuto altresì di snellire gli obblighi previsti in capo all'ente locale, in particolare in ordine all'onere della gestione della manutenzione straordinaria e di semplificare e chiarire il contenuto del testo;

preso atto che la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa è stata sentita nella seduta del 27 marzo 2013;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 25-5620 dell'8 aprile 2013 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

acquisito il parere della VI Commissione consiliare permanente, espresso a maggioranza in data 22 maggio 2013;

d e l i b e r a

- di modificare e integrare il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014 nel modo seguente:

- “INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - I EDILIZIA SCOLASTICA

- le parole “Gli obiettivi generali descritti saranno realizzati mediante l’assegnazione di contributi a favore degli enti locali detentori dell’onere della gestione della manutenzione straordinaria e che svolgeranno le funzioni di stazione appaltante (province, comuni, comunità montane e collinari, consorzi di comuni), per interventi di edilizia scolastica presso edifici sede di scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado statali e non statali paritarie, di proprietà di ente locale.

Fatti salvi i requisiti di cui sopra, qualora nell’ambito comunale non siano disponibili analoghi servizi pubblici in grado di soddisfare le richieste, potranno essere assegnati contributi per interventi sul patrimonio esistente di edilizia scolastica, riguardanti scuole dell’infanzia paritarie di proprietà di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (di seguito denominate ONLUS) o di ente di diritto pubblico o privato, laico o religioso, senza fini di lucro, in cui sia il vincolo di destinazione scolastica sia l’uso, a titolo non oneroso, siano formalizzati secondo i seguenti criteri minimi:

1. vincolo di destinazione ad uso scolastico a titolo non oneroso, di durata minima decennale, a partire dall’anno scolastico successivo a quello di assegnazione del contributo, redatto nelle forme di legge (convenzione o contratto di comodato d’uso gratuito);

2. l’intervento sull’edificio oggetto del vincolo dovrà essere finalizzato a garantire e a migliorare il servizio scolastico esistente e dovrà essere realizzato dall’ente locale (detentore dell’onere della gestione della manutenzione straordinaria e che svolgerà le funzioni di stazione Appaltante);

3. il soggetto proprietario dell’immobile si impegna a stipulare - in caso di assegnazione di contributo – opportuna fidejussione bancaria od assicurativa a titolo di garanzia di risarcimento a favore della Regione Piemonte, (a copertura forfettaria dell’importo del contributo stesso, degli interessi legali e delle spese di recupero).”

sono sostituite dalle parole:

“Gli obiettivi generali riguardanti interventi sul sistema scolastico territoriale piemontese saranno realizzati mediante l’assegnazione di contributi a favore degli enti locali previsti dalla normativa vigente, che svolgeranno le funzioni di stazione appaltante, per interventi di edilizia scolastica presso edifici sede di scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado statali e non statali paritarie, di proprietà di ente locale;

Valgono le seguenti eccezioni:

- 1) *Potranno essere assegnati contributi per interventi sul patrimonio esistente di edilizia scolastica qualora nell’ambito comunale non siano disponibili analoghi servizi pubblici in grado di soddisfare le richieste, riguardanti scuole dell’infanzia non statali paritarie di proprietà di ente di diritto pubblico o privato, senza fini di lucro.*

In questo caso, sia il vincolo di destinazione scolastica, sia l'uso a titolo non oneroso, dovranno essere formalizzati secondo i seguenti criteri minimi:

- *vincolo di destinazione ad uso scolastico a titolo non oneroso, di durata minima decennale, a partire dall'anno scolastico successivo a quello di assegnazione del contributo, redatto nelle forme di legge (a titolo esemplificativo: convenzione o contratto di comodato d'uso gratuito);*
- *l'intervento sull'edificio oggetto del vincolo dovrà essere finalizzato a garantire e a migliorare il servizio scolastico esistente e dovrà essere realizzato dall'ente locale che svolgerà le funzioni di stazione appaltante;*
- *il soggetto proprietario dell'immobile si impegna a stipulare - in caso di assegnazione di contributo all'ente locale – idonea fidejussione bancaria od assicurativa a tutela della destinazione scolastica dell'immobile a titolo di garanzia di risarcimento a favore della Regione Piemonte (a copertura forfettaria dell'importo del contributo stesso, degli interessi legali e delle spese di recupero).*

2) Potranno essere assegnati contributi per interventi da attuarsi mediante il ricorso a strumenti di finanziamento innovativi normati dalla legge, che prevedano che la proprietà dell'immobile oggetto di contributo sia temporaneamente in capo ad altro soggetto, direttamente coinvolto nello strumento finanziario innovativo, diverso dall'ente locale.

In questo caso il vincolo di destinazione scolastica dovrà essere formalizzato secondo i seguenti criteri minimi:

- *il contratto di finanziamento dovrà prevedere che al proprio scadere la proprietà dell'immobile oggetto di contributo debba essere in capo all'ente locale assegnatario;*
- *vincolo di destinazione ad uso scolastico, di durata minima ventennale, a partire dall'anno scolastico successivo a quello di effettivo utilizzo dell'immobile, redatto nelle forme di legge;*
- *il soggetto temporaneamente proprietario dell'immobile - in caso di assegnazione all'ente locale di contributo finalizzato all'esecuzione dei lavori – dovrà stipulare idonea fidejussione bancaria od assicurativa a tutela della destinazione scolastica dell'immobile a titolo di garanzia di risarcimento a favore della Regione Piemonte (a copertura forfettaria dell'importo del contributo stesso, degli interessi legali e delle spese di recupero).”*

- di dare atto che il testo coordinato del paragrafo “Interventi di edilizia scolastica – I Edilizia scolastica” del Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014, così come modificato e integrato, è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Allegato 1)



**PIANO TRIENNALE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO
STUDIO E LIBERA SCELTA EDUCATIVA PER GLI ANNI 2012-2014**

(omissis)

INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

I EDILIZIA SCOLASTICA

La promozione ed il sostegno dello sviluppo qualitativo del patrimonio edilizio scolastico verrà realizzata sia sostenendo le nuove costruzioni, sia attraverso la riqualificazione del patrimonio esistente. In entrambi i casi si presterà particolare attenzione al soddisfacimento di nuove esigenze dell'utenza, al rispetto dei valori storico - monumentali, paesistico - ambientali, prestazionali del manufatto edilizio, nonché al superamento dei molteplici problemi collegati all'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di determinare: le condizioni strutturali idonee ad assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio medesimo, il rinnovamento della didattica ed un'efficace lotta alla dispersione scolastica.

L'azione regionale, in materia di edilizia scolastica, si svilupperà secondo finalità ed obiettivi di razionalità, completezza ed efficienza, in rapporto alla domanda formativa ed in coerenza con l'organizzazione didattica e le disposizioni vigenti in materia di dimensionamento scolastico, così da favorire il coordinamento ed il più razionale sfruttamento della rete scolastica e della distribuzione degli edifici, tenendo anche conto dell'opportunità di un organica articolazione delle istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali.

Gli interventi regionali di miglioramento, potenziamento e sviluppo del patrimonio di edilizia scolastica si articoleranno tenendo conto delle indicazioni previste dalla normativa quadro di riferimento (legge regionale 23/1996).

Considerata la rilevanza strategica della tipologia degli interventi sugli edifici scolastici e poiché gli investimenti ad essi connessi hanno evidenza a livello territoriale appare utile evidenziare come i contributi erogati dalla regione Piemonte per il patrimonio edilizio scolastico, oltre a raggiungere gli obiettivi di carattere generale, hanno contribuito ad aumentare considerevolmente gli scambi economici di ambito locale.

Infatti, nell'ultimo triennio 2007-2009, a fronte di un'erogazione di contributi (tra il bando per i comuni e quello per le province) sono stati assegnati poco più di 75 milioni di euro mentre complessivamente ne sono stati "movimentati" quasi 194, producendo quindi una consistente azione, in controtendenza rispetto al trend economico negativo, registrato nell'arco del triennio e contribuendo all'effetto "volano" per l'intera economia locale.

Diagramma della distribuzione economica complessiva nel triennio 2007-2009 (omissis)

È, quindi, opportuno che vengano utilizzate in maniera sinergica e coordinata tutte le risorse messe a bilancio regionale dalle diverse Direzioni al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività amministrativa e semplificare le modalità di accesso ai contributi.

Considerata la specificità del territorio e del tessuto socio-economico del Piemonte, i principali obiettivi perseguiti sono di indirizzare il sistema scolastico regionale verso una equilibrata integrazione ed organizzazione territoriale in rapporto agli andamenti demografici e migratori, alle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali sempre in continua evoluzione, non solo all'interno dei grandi centri urbani, ma anche all'interno di quelle aree del Piemonte minacciate da spopolamento o fortemente disagiate in termini di collegamenti o di servizi, dove il mantenimento delle strutture scolastiche può contribuire alla sopravvivenza delle comunità locali, con particolare riferimento alle scuole di montagna.

La qualificazione degli edifici scolastici con la dotazione di spazi adeguati – per numero, destinazione, dimensione ed allestimento - dovrà tenere conto dell'insieme delle esigenze scolastiche, dei processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi e della definizione dell'offerta formativa compiuta attraverso gli interventi di dimensionamento della rete scolastica, fatta salva l'esigenza preminente di adempimento agli obblighi di legge riguardanti la sicurezza sui luoghi di studio e di lavoro.

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato 9 giugno 2011, n. 3512, il MIUR, di concerto con il Ministero dell'economia, dovrà redigere un piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica che tenga conto delle problematiche sorte a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, che innalza il limite massimo di alunni per aula. La Regione dovrà tenere conto degli indirizzi di cui sopra e provvedere di conseguenza.

All'attuazione dei programmi previsti si farà fronte, per ciascuna annualità, con risorse finanziarie disponibili a bilancio. L'assegnazione delle risorse può avvenire per ambito regionale o provinciale così come verrà definito nei rispettivi bandi, tenuto altresì conto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, della legge regionale n. 28/2008.

L'azione regionale tenderà a mettere in atto tutte le sinergie possibili con altri enti ed istituzioni, anche private, al fine di attuare gli obiettivi generali ed ottimizzare il reperimento di risorse.

Gli obiettivi generali riguardanti interventi sul sistema scolastico territoriale piemontese saranno realizzati mediante l'assegnazione di contributi a favore degli enti locali previsti dalla normativa vigente, che svolgeranno le funzioni di stazione appaltante, per interventi di edilizia scolastica presso edifici sede di scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di I e II grado statali e non statali paritarie, di proprietà di ente locale;

Valgono le seguenti eccezioni:

1) Potranno essere assegnati contributi per interventi sul patrimonio esistente di edilizia scolastica qualora nell'ambito comunale non siano disponibili analoghi servizi pubblici in grado di soddisfare le richieste, riguardanti scuole dell'infanzia non statali paritarie di proprietà di ente di diritto pubblico o privato, senza fini di lucro.

In questo caso, sia il vincolo di destinazione scolastica, sia l'uso a titolo non oneroso, dovranno essere formalizzati secondo i seguenti criteri minimi:

- vincolo di destinazione ad uso scolastico a titolo non oneroso, di durata minima decennale, a partire dall'anno scolastico successivo a quello di assegnazione del contributo, redatto nelle forme di legge (a titolo esemplificativo: convenzione o contratto di comodato d'uso gratuito);
- l'intervento sull'edificio oggetto del vincolo dovrà essere finalizzato a garantire e a migliorare il servizio scolastico esistente e dovrà essere realizzato dall'ente locale che svolgerà le funzioni di stazione appaltante;
- il soggetto proprietario dell'immobile si impegna a stipulare - in caso di assegnazione di contributo all'ente locale - idonea fidejussione bancaria od assicurativa a tutela della destinazione scolastica dell'immobile a titolo di garanzia di risarcimento a favore della Regione Piemonte (a copertura forfettaria dell'importo del contributo stesso, degli interessi legali e delle spese di recupero).

2) Potranno essere assegnati contributi per interventi da attuarsi mediante il ricorso a strumenti di finanziamento innovativi normati dalla legge, che prevedano che la proprietà dell'immobile oggetto di contributo sia temporaneamente in capo ad altro soggetto, direttamente coinvolto nello strumento finanziario innovativo, diverso dall'ente locale.

In questo caso il vincolo di destinazione scolastica dovrà essere formalizzato secondo i seguenti criteri minimi:

- il contratto di finanziamento dovrà prevedere che al proprio scadere la proprietà dell'immobile oggetto di contributo debba essere in capo all'ente locale assegnatario;
- vincolo di destinazione ad uso scolastico, di durata minima ventennale, a partire dall'anno scolastico successivo a quello di effettivo utilizzo dell'immobile, redatto nelle forme di legge;
- il soggetto temporaneamente proprietario dell'immobile - in caso di assegnazione all'ente locale di contributo finalizzato all'esecuzione dei lavori - dovrà stipulare idonea fidejussione bancaria od assicurativa a tutela della destinazione scolastica dell'immobile a titolo di garanzia di risarcimento a favore della Regione Piemonte (a copertura forfettaria dell'importo del contributo stesso, degli interessi legali e delle spese di recupero).

Sulla base degli obiettivi generali lo sviluppo qualitativo del patrimonio edilizio sarà anche perseguito attraverso la verifica del grado di sostenibilità energetico – ambientale degli edifici scolastici, per mezzo dell'applicazione di specifici sistemi strutturati di valutazione, approvati e adottati dalla Regione Piemonte in linea generale e sottoposti ad aggiornamento periodico. Essi consistono nell'applicazione dei protocolli di valutazione sviluppati in aderenza a metodologie internazionali di valutazione contestualizzate al patrimonio scolastico piemontese.

In particolare, l'attività di verifica delle prestazioni potrà essere svolta nella fase istruttoria delle richieste di ammissione a contributo dei nuovi insediamenti da adibire ad attività scolastica o edifici esistenti, finanziati con apposita futura attività programmatica regionale in merito o con altri fondi che si renderanno eventualmente disponibili, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dai principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e dall'analoga normativa in materia di livello regionale.

Una efficace pianificazione nella realizzazione degli interventi si attua anche tramite l'attività di osservatorio, che consente di monitorare e conoscere sia le caratteristiche dell'utenza scolastica (tramite la Rilevazione scolastica), sia le caratteristiche degli spazi utilizzati a fine scolastico (Anagrafe dell'edilizia scolastica).

La Rilevazione scolastica considera, sempre in coerenza con gli andamenti di riforma dell'istruzione, le informazioni relative agli studenti (per esempio, le iscrizioni, le promozioni, le bocciature, la dispersione, gli stranieri, l'handicap), ai servizi (per esempio, la mensa, lo scuolabus, l'offerta formativa) al personale docente e non docente delle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado.

L'Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica, attuata ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 28/2007, è diretta a monitorare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale nei diversi livelli di programmazione di settore.

La costituzione dell'Anagrafe si realizza attraverso l'acquisizione di dati identificativi ed anagrafici, informazioni ricavabili da certificazioni e documentazione e dati dimensionali e strutturali degli edifici scolastici utilizzati per la didattica, delle mense, delle palestre e degli impianti sportivi utilizzati dalle scuole statali. A questi dati sono affiancate le informazioni acquisite nell'ambito dei sopralluoghi previsti dall'intesa istituzionale 7/CU del 28 gennaio 2009, volti a rilevare vulnerabilità sugli elementi non strutturali degli edifici scolastici.

L'Anagrafe dell'edilizia scolastica consente alla Regione Piemonte di monitorare lo stato di conservazione del patrimonio regionale di edilizia scolastica ed effettuare comparazioni sullo sviluppo e l'evoluzione del patrimonio scolastico tramite i dati storicizzati.

I dati acquisiti dagli enti locali, inoltre, sono trasmessi al MIUR, nell'ambito del censimento dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, in un'ottica di condivisione istituzionale delle informazioni. Sempre a questo scopo si è reso disponibile il modello di best practices organizzative e gestionali utilizzato dal Piemonte.

Anche la condivisione della base informativa con gli enti locali competenti sui diversi ordini di scuola (comuni e forme consorziate per gli edifici ospitanti scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, province per gli edifici ospitanti scuole secondarie di II grado) consente a tutti gli attori del sistema di superare i problemi riguardo alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione e all'accessibilità dei dati necessari al monitoraggio ed alla valutazione dello stato del proprio patrimonio edilizio non solo a fini gestionali ma anche decisionali.

I sistemi applicativi Geographic Information System (di seguito denominati GIS) potranno avvalersi di tutti i dati aggregati nel sistema informativo dell'edilizia scolastica, sia di dominio regionale sia quelli provenienti da altre fonti istituzionali, ai fini di un'analisi territoriale. In tale modo la razionalizzazione, l'integrazione e la condivisione delle varie basi dati disponibili, tenuto conto

degli indirizzi programmatici generali, potrà costituire un valido supporto al processo di programmazione strategica e decisionale.

La banca dati progetti, che prevede, in attuazione al principio di snellimento amministrativo, la trasmissione di considerevoli quantità di elaborati grafici progettuali provenienti dagli enti richiedenti a qualsiasi titolo un contributo a regia regionale, potrà essere depositata all'interno di un'apposita banca dati in cui confluiranno tutti gli elaborati progettuali. Tale base dati consentirà di localizzare l'intervento attraverso un sistema di coordinate geografiche (UTM-WGS84), di visualizzare tutti gli elaborati progettuali e tutta la documentazione testuale di progetto, che potrà essere elaborata in maniera sistematica al fine di ottenere informazioni di carattere generale sulla qualità progettuale degli interventi realizzati, nonché sugli aspetti prestazionali di natura energetico-ambientale.

Tra le banche dati utilizzate ed integrate nel sistema si possono elencare tutte le banche dati territoriali Sistema Informativo territoriale Ambientale Diffuso (di seguito denominato SITAD), che costituiscono un'infrastruttura di dati geografici e che permettono la condivisione e l'interscambio di informazioni georiferite tra la pubblica amministrazione piemontese da e verso gli uffici regionali (grafo stradale delle percorrenze, aree di vincolo paesistico - ambientale, mosaicatura urbanistica dei piani regolatori comunali, classificazione sismica, carta tecnica regionale, ortofoto, ecc.).

L'elaborazione e l'analisi territoriale di questi dati, restituendo informazioni sull'articolazione dell'utenza del singolo edificio e/o degli edifici afferenti agli istituti autonomi, sull'utenza potenziale, sui tempi di percorrenza, ecc, forniranno un utile supporto alle azioni di programmazione, non solo per quanto riguarda gli interventi sulle strutture edilizie, ma per quanto riguarda tutto il comparto dell'istruzione, con particolare attenzione alle attività di dimensionamento della rete scolastica.

Il sistema informativo dell'edilizia scolastica così strutturato condiviso ed aggiornato, oltre a fornire i presupposti per una mirata pianificazione del sistema dell'edilizia scolastica, potrebbe rappresentare un valido strumento di dialogo di verifica e di confronto con le esigenze, le richieste e le istanze espresse dal territorio.

(omissis)